

**Ordinanza
concernente la legge federale sulla promozione e sul
coordinamento del settore universitario svizzero**

(O-LPSU)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 30 settembre 2011¹ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU),

ordina:

Sezione 1: Competenze

Art. 1 Consigliere federale competente

(art. 11 cpv. 1 lett. a, 12 cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 2 LPSU)

¹ Il capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) rappresenta la Confederazione presso la Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

² La supplenza di detto consigliere federale è definita mediante la procedura generale del Consiglio federale per la designazione del supplente.

Art. 2 Dipartimento federale competente

(art. 14 cpv. 4 LPSU)

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) gestisce gli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

¹ RS ...; FF 2011 6629

Sezione 2: Disposizioni d'esecuzione concernenti le disposizioni transitorie della LPSU

Art. 3 Applicabilità di disposizioni della legge sull'aiuto alle università e della legge federale sulle scuole universitarie professionali
(art. 80 LPSU)

Restano applicabili fino al 31 dicembre 2016:

- a. gli articoli 13-21 e 23 della legge dell'8 ottobre 1999² sull'aiuto alle università (LAU);
- b. gli articoli 18-19 e 23 della legge federale del 6 ottobre 1995³ sulle scuole universitarie professionali (LSUP).

Art. 4 Procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori in scuole universitarie professionali e di ottenimento retroattivo di titoli
(art. 78 cpv. 2 LPSU)

¹ Il DEFR disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali.

² Il DEFR definisce i titoli delle scuole specializzate superiori di cui al capoverso 1 conferiti secondo il diritto anteriore. In particolare definisce le condizioni e la procedura per la conversione di titoli conferiti secondo il diritto anteriore in titoli di scuola universitaria professionale.

Art. 5 Campi specifici delle scuole universitarie professionali e relativi cicli di studio con bachelor
(art. 73 cpv. 2 e 3 LPSU)

Fino a quando in base all'articolo 25 capoverso 2 LPSU il Consiglio delle scuole universitarie non decide altrimenti, per l'ammissione alle scuole universitarie professionali valgono i campi specifici riportati nell'allegato e i relativi cicli di studio con bachelor.

Art. 6 Riconoscimento federale dei diplomi delle scuole universitarie professionali

¹ La Confederazione riconosce i diplomi delle scuole universitarie professionali a livello di bachelor, master o master di perfezionamento qualora il corso di studi:

- a. sia stato iniziato prima dell'entrata in vigore della LPSU; e
- b. sia stato concluso entro sei anni dall'entrata in vigore della LPSU.

² Per i diplomi di cui al capoverso 1 le scuole universitarie professionali possono rilasciare i seguenti titoli protetti:

² RU 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307 3437; FF 2011 4353
³ RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635

- a. «Bachelor of Science [nome della SUP] in [denominazione del ciclo di studio] con approfondimento in [denominazione dell'indirizzo di approfondimento]» (Abbreviazione: BSc [nome della SUP]);
- b. «Bachelor of Arts [nome della SUP] in [denominazione del ciclo di studio] con approfondimento in [denominazione dell'indirizzo di approfondimento]» (Abbreviazione: BA [nome della SUP]);
- c. «Master of Science [nome della SUP] in [denominazione del ciclo di studio] con approfondimento in [denominazione dell'indirizzo di approfondimento]» (Abbreviazione: MSc [nome della SUP]);
- d. «Master of Arts [nome della SUP] in [denominazione del ciclo di studio] con approfondimento in [denominazione dell'indirizzo di approfondimento]» (Abbreviazione: MA [nome della SUP]);
- e. «Master of Advanced Studies [nome della SUP] in [denominazione dell'indirizzo]» (Abbreviazione: MAS [nome della SUP]);
- f. «Executive Master of Business Administration [nome della SUP]» (Abbreviazione: EMBA [nome della SUP]).

Art. 7 Domande per sussidi a investimenti edili

(art. 77 LPSU)

¹ Le domande complete presentate per sussidi a investimenti edili entro il 31 luglio 2016 saranno valutate:

- a. per gli edifici universitari: secondo le disposizioni della LAU⁴ e dell'ordinanza del 13 marzo 2000⁵ relativa alla legge sull'aiuto alle università (OAU);
- b. per gli edifici delle scuole universitarie professionali: secondo le disposizioni della LSUP⁶ e dell'ordinanza dell'11 settembre 1996⁷ sulle scuole universitarie professionali (OSUP).

² Una domanda è considerata completa se soddisfa i requisiti della fase 4.32 (Progetto di costruzione) del SIA Regolamento 102⁸.

³ Se è stato assegnato un sussidio per un progetto di costruzione, il conteggio finale per il progetto realizzato va presentato al più tardi entro dieci anni dall'entrata in vigore della LPSU. Se il conteggio finale è presentato dopo tale termine, i sussidi decadono.

⁴ RU 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307 3437; FF 2011 4353

⁵ RU 2000 958 e 2730, 2005 2599, 2007 5823, 2009 5555, 2012 3407

⁶ RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635

⁷ RU 1996 2598, 1998 1822, 2002 1358, 2005 4645, 2006 2639, 2007 2065, 2009 1499, 2012 3631

⁸ Regolamento per le prestazioni e gli onorari nell'architettura, edizione 2003. Le norme si possono ottenere a pagamento tramite la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti su www.sia.ch > servizi > sia-norm oppure possono essere consultate gratuitamente presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, Effingerstrasse 27, 3003 Berna.

Art. 8 Domande per sussidi a investimenti non edili

(art. 77 LPSU)

¹ Le domande per sussidi a investimenti non edili secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettera b LAU⁹ e il capitolo 3 OAU¹⁰ possono essere presentate entro il 31 dicembre 2015.

² I sussidi possono essere assegnati solo se il conteggio finale per l'investimento arriva alla SEFRI entro il 30 settembre 2016.

Art. 9 Accredimento di scuole universitarie professionali private

(art. 77 LPSU)

¹ Per le decisioni concernenti le domande di accredimento istituzionale delle scuole universitarie professionali private presentate in virtù della LSUP¹¹, il DEFR decide in merito all'adempimento delle condizioni a cui detta decisione è subordinata.

² Il DEFR decide sulla base della valutazione e della raccomandazione dell'Agenzia svizzera di accredimento secondo la LPSU senza valutazione preventiva della Commissione federale delle scuole universitarie professionali.

³ La valutazione e la decisione si basano sulle Direttive del DEFR del 4 maggio 2007¹² per l'accredimento di SUP.

Art. 10 Domande di accredimento di cicli di studio

(art. 77 LPSU)

¹ Il DEFR decide in merito alle domande di accredimento dei cicli di studio di scuole universitarie professionali presentate in virtù della LSUP¹³ e ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

² Il DEFR decide sulla base della valutazione e della raccomandazione dell'agenzia di accredimento incaricata senza valutazione preventiva della Commissione federale delle scuole universitarie professionali.

³ La valutazione della domanda e la raccomandazione per il DEFR sono elaborate dall'agenzia di accredimento che, in qualità di agenzia riconosciuta dal DEFR, ha valutato la domanda secondo il diritto anteriore.

⁴ La valutazione della domanda e la decisione si basano sulle Direttive del DEFR del 4 maggio 2007¹⁴ per l'accredimento di SUP.

⁹ RU 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307 3437; FF 2011 4353

¹⁰ RU 2000 958 e 2730, 2005 2599, 2007 5823, 2009 5555, 2012 3407

¹¹ RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635

¹² www.sefri.admin.ch > Temi > Scuole universitarie > Scuole universitarie professionali > Accredimento

¹³ RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635

¹⁴ www.sefri.admin.ch > Temi > Scuole universitarie > Scuole universitarie professionali > Accredimento

⁵ Le spese derivanti dall'accREDITAMENTO di cicli di studio sono a carico della scuola universitaria professionale. L'agenzia di accREDITAMENTO competente determina preventivamente le spese procedurali.

Art. 11 Vigilanza sulle scuole universitarie professionali private autorizzate secondo il diritto anteriore

(art. 77 cpv. 2 LPSU)

¹ Fino al rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale secondo la LPSU, le scuole universitarie professionali private alle quali è stata accordata un'autorizzazione per l'esercizio di una scuola universitaria professionale in virtù della LSUP¹⁵ restano soggette alla vigilanza del Consiglio federale.

² La SEFRI esamina i rapporti annuali delle scuole universitarie professionali private richiesti dal Consiglio federale e ordina le misure necessarie per garantire la regolamentazione degli studi.

³ In caso di mancato adempimento dei presupposti per l'autorizzazione il Consiglio federale può limitare, sottoporre a condizioni o revocare l'autorizzazione.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 12 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 13 marzo 2000¹⁶ relativa alla legge sull'aiuto alle università (OAU);
2. l'ordinanza dell'11 settembre 1996¹⁷ sulle scuole universitarie professionali (OSUP).

Art. 13 Modifica di altri atti normativi

L'ordinanza del 27 giugno 2007¹⁸ sulle professioni mediche è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1

Il DFI esamina se gli standard internazionali in materia di qualità sui quali si basa l'accREDITAMENTO dei cicli di studio riconosciuti in chiropratica rispondono ai requisiti di qualità stabiliti dalla LPMed. A tale scopo, paragona gli standard internazionali in materia di qualità con gli standard definiti conformemente alla LPMed dall'Agenzia svizzera di accREDITAMENTO giusta l'articolo 22 della legge del

¹⁵ RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635

¹⁶ RU 2000 958 e 2730, 2005 2599, 2007 5823, 2009 5555, 2012 3407

¹⁷ RU 1996 2598, 1998 1822, 2002 1358, 2005 4645, 2006 2639, 2007 2065, 2009 1499, 2012 3631

¹⁸ RS 811.112.0

30 settembre 2011¹⁹ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.

Art. 8

Abrogato

Art. 9, rubrica

Abrogata

Art. 11 cpv. 1

L'organo di accreditamento ai sensi dell'articolo 48 capoverso 2 LPMed è l'Agenzia svizzera di accreditamento secondo l'articolo 22 della legge del 30 settembre 2011²⁰ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.

Art. 14 Disposizioni transitorie

Restano applicabili fino al 31 dicembre 2016:

- a. gli articoli 6–52 OAU²¹;
- a. gli articoli 5, 15–16, 16*b*, 16*c*, 16*c*^{bis}, 16*d*, 17–20, 26 nonché le disposizioni transitorie A e B OSUP²².

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Data

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹⁹ RS..., FF **2011** 6629

²⁰ RS..., FF **2011** 6629

²¹ RU **2000** 958 e 2730, **2005** 2599, **2007** 5823, **2009** 5555, **2012** 3407

²² RU **1996** 2598, **1998** 1822, **2002** 1358, **2005** 4645, **2006** 2639, **2007** 2065, **2009** 1499, **2012** 3631

*Allegato
(art. 5)*

Campi specifici delle scuole universitarie professionali e relativi cicli di studio con bachelor

Campi specifici (Fields of Study)	Cicli di studio con bachelor (Bachelor Degree Programmes)
a. Tecnica e tecnologia dell'informazione (Engineering and IT)	Tecnica dell'automobile (Automotive Engineering) Aviazione (Aviation) Ingegneria elettronica (Electrical Engineering) Energia e tecnica ambientale (Energy and Environmental Engineering) Tecnica degli edifici (Energy and Building Technology) Industrial Design Engineering Ingegneria informatica (Computer Science) Ingegneria in tecnologie dell'informazione (Information Technology Engineering) Ingegneria meccanica (Mechanical Engineering) Ingegneria dei media (Media Engineering) Informatica medica (Medical Informatics) Microtecnica (Microengineering) Optometria (Optometry) Tecnica dei sistemi (Systems Engineering) Telecomunicazioni (Telecommunications) Sistemi di trasporto (Transportation Systems) Ingegneria gestionale (Engineering and Management)
b. Architettura, edilizia e progettazione (Architecture, Construction and Planning)	Architettura (Architecture) Ingegneria civile (Civil Engineering) Geomatica (Geomatics) Tecnica del legno (Wood Engineering) Architettura del paesaggio (Landscape Architecture) Pianificazione del territorio (Spatial Planning)
c. Chimica e scienze della vita (Chemistry and Life Sciences)	Biotecnologia (Biotechnology) Chimica (Chemistry) Tecnologia alimentare (Food Technology) Tecnologie delle scienze della vita (Life Sciences Technologies) Scienze della vita (Life Technologies) Scienze molecolari della vita (Molecular Life Sciences) Enologia (Oenology) Ingegneria ambientale (Environmental Engineering)

Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero

Campi specifici (Fields of Study)	Cicli di studio con bachelor (Bachelor Degree Programmes)
d. Agricoltura ed economia forestale (Agriculture and Forestry)	Agronomia (Agronomy) Economia forestale (Forestry)
e. Economia e servizi (Business, Management and Services)	Economia aziendale (Business Administration) Facility Management Economia alberghiera (Hospitality Management) Informazione e documentazione (Information Science) International Business Management Comunicazione (Communication) Turismo (Tourism) Informatica di gestione (Business Information Technology) Diritto economico (Business Law)
f. Design	Architettura d'interni (Interior Design) Conservazione (Conservation) Design industriale e dei prodotti (Product and Industrial Design) Comunicazione visiva (Visual Communication)
g. Sanità (Health)	Ergoterapia (Occupational Therapy) Alimentazione e dietetica (Nutrition and Dietetics) Ostetrica (Midwifery) Tecniche di radiologia medica (Radiologic Medical Imaging Technology) Osteopatia (Osteopathy) Cure infermieristiche (Nursing) Fisioterapia (Physiotherapy)
h. Lavoro sociale (Social Work)	Lavoro sociale (Social Work)
i. Musica, teatro e altre arti (Music, Theatre and other Arts)	Arti figurative (Fine Arts) Cinema (Cinema) Scrittura letteraria (Literary Writing) Musica (Music) Musica e movimento (Music and Movement) Teatro (Theatre) Mediazione in arte e design (Art and Design Communication)
j. Psicologia applicata (Applied Psychology)	Psicologia applicata (Applied Psychology)
k. Linguistica applicata (Applied Linguistics)	Lingue applicate (Applied languages)